

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	725
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SPADAZZI ed altri: Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. (1646)	725
PRESIDENTE	725, 726
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	726
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pasquale Jannaccone (<i>Approvato dal Senato</i>). (2206)	729
PRESIDENTE	729, 730
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	729
TERRAGNI	730
FALETRA	730
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Adoné Zoli. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2207)	730
PRESIDENTE	730
CURTI AURELIO <i>Relatore</i>	730
FALETRA	730
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	731

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giglia e Longoni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali (1646):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi, Servello, De Capua, Tantalò, Angrisani, Palazzolo, Biaggi Francantonio, Ferioli, Mattarelli Gino, Romano Bartolomeo, Romano Bruno, Delfino, Caradonna, Di Luzio, Gifter Wondrich, Valiante, Lupis, Buffone, Marconi, Simonacci, Fracassi, Calabrò, Romualdi, Andreucci, Preziosi: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento all'ordine del giorno è stato già esaminato in sede referente, dalla no-

stra Commissione che, nella seduta dell'8 giugno scorso, interpretando un desiderio comune, ha chiesto alla Presidenza della Camera che il provvedimento stesso le venisse deferito in sede legislativa. La Presidenza della Camera ha accolto la richiesta ed il provvedimento torna quindi a noi per l'esame in sede legislativa.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge per il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale, sottoposta ora, in sede legislativa, alla vostra approvazione, ha per scopo di sanzionare in diritto la situazione di fatto che caratterizza l'attività di una benemerita classe di collaboratori della pubblica amministrazione.

Gli spedizionieri doganali, sia per i requisiti indispensabili richiesti per l'esercizio della loro professione e che possono così riassumersi: una ragguardevole preparazione giuridica specifica; una profonda conoscenza merceologica; una notevole padronanza della tecnica valutaria ed una adeguata preparazione culturale; sia per la delicatezza dei compiti loro affidati, svolgono un'opera che assume una sempre maggiore e particolare importanza specie in relazione all'attuazione del Mercato comune europeo.

Per contro manca, a codesta benemerita categoria, completamente o quasi completamente, l'assetto giuridico limitato oggi agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regolamento per l'applicazione della legge doganale, nei quali, però, viene prevalentemente trattata la materia riguardante le funzioni dello spedizioniere doganale ma non viene coerentemente definito il suo stato giuridico.

In considerazione quindi del fatto che è nell'interesse della pubblica amministrazione assicurarsi la sempre più efficace ed efficiente collaborazione di una categoria professionale che dia la più ampia garanzia di probità e di specifica competenza da parte dei suoi componenti, si ritiene non ulteriormente dilazionabile operare l'esplicito riconoscimento giuridico della professione qualificata di spedizioniere doganale e tracciare le linee per l'organizzazione professionale e le norme previdenziali della classe.

Questi, onorevoli colleghi, sono in sintesi i moventi e gli scopi della proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione e che raccomando alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

Agli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione doganale vigente, è riconosciuta competenza tecnica professionale nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria e quanto altro si riferisce al campo doganale.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

TITOLO II.

TITOLO

ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

ART. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

Nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito albo professionale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.

Il Sottosegretario Troisi propone l'approvazione del seguente emendamento aggiuntivo: all'ultimo comma dopo le parole «...ha l'obbligo del segreto professionale», aggiungere le parole «Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali».

I motivi che consigliano l'approvazione dell'emendamento di cui sopra sono di tale evidenza da non richiedere illustrazione. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

«Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano

ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

Nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito albo professionale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso ciascuna circoscrizione del Compartimento perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi ecc. ».

Il Sottosegretario Troisi propone il seguente emendamento a carattere formale: alle righe 5 e 6 sostituire la espressione « accreditati presso ciascuna circoscrizione del Compartimento » con la seguente: « accreditati presso le dogane ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato:

« Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi ecc. ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

L'Albo compartimentale.

ART. 4.

« Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo degli spedizionieri doganali accreditati presso le circoscrizioni doganali facenti parte del Compartimento doganale ».

Il Sottosegretario Troisi propone il seguente emendamento: alle righe 3 e 4 sostituire la espressione « accreditati presso le circoscrizioni doganali con la seguente: « accreditati presso le dogane ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo emendato:

« Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati ».

Il Sottosegretario Troisi propone l'approvazione del seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole « ...degli interessati » aggiungere le altre: « ...previo pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953 n. 112. »

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di

commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, e di vettore.

(È approvato).

L'Albo nazionale.

ART. 7.

L'albo nazionale degli spedizionieri doganali risulta dall'insieme degli albi compartimentali. È formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 8:

TITOLO IV.

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli compartimentali.

ART. 8.

« Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le circoscrizioni doganali facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento ».

Il Sottosegretario Troisi propone l'approvazione del seguente emendamento sostitutivo: alle righe 5 e 6 sostituire le parole: « accreditati presso le circoscrizioni doganali », con le altre: « accreditati presso le dogane ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo emendato.

« Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 non sono stati proposti emendamenti, porrò successivamente in votazione tali articoli dopo averne dato lettura.

ART. 9.

I Consigli compartimentali:

a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

(È approvato).

ART. 10.

I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo dei rispettivi Compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili. Fa parte di diritto del Consiglio compartimentale l'ispettore generale capo del Compartimento doganale, con funzioni di presidente.

(È approvato).

ART. 11.

Ogni Consiglio compartimentale fisserà i corrispettivi alla tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali. Non è consentito che per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali, siano comunque praticati corrispettivi che superino quelli fissati dal Consiglio.

Le eventuali controversie attinenti la tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

(È approvato).

ART. 12.

Il Consiglio compartimentale può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

a) il richiamo;

b) l'ammonizione;

c) la censura;

d) la sospensione temporanea dall'albo;

e) la cancellazione dall'albo;

f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità

di cui all'articolo 6 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

(È approvato).

Il Consiglio nazionale.

ART. 13.

È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il direttore generale delle dogane ed imposte indirette, con funzioni di presidente.

Il direttore generale, in caso di impedimento, può delegare in sua vece un ispettore generale delle dogane ed imposte indirette.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

(È approvato).

ART. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua non superiore a lire tremila destinata a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

(È approvato).

ART. 16.

È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ogni iscritto è tenuto a versare nella misura e con le modalità fissate da apposito regolamento.

Tali contributi sono dovuti per ogni bolletta doganale emessa su dichiarazione scritta comunque presentata da spedizionieri doganali e non potranno eccedere le lire 250 per ciascuna bolletta.

La gestione e l'amministrazione di tale fondo saranno stabilite dal predetto regolamento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pasquale Jannaccone (Approvato dal Senato) (2206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pasquale Jannaccone ».

Il provvedimento è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1960.

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di svolgere la relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge proposto alla nostra approvazione riguarda l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pasquale Jannaccone. È questo, un doveroso omaggio alla memoria di uno dei più illustri componenti del Senato e di una delle più eminenti figure di uomo che, con i suoi studi ed i suoi scritti, tenne alto il prestigio dell'Italia nel campo delle scienze economiche.

Chiedo quindi alla Commissione, sicuro del suo unanime consenso; di voler approvare un provvedimento che adempie ad un dovere civico ed umano di riconoscenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TERRAGNI. Si tratta di una proposta sulla quale la discussione è superflua tanto è doverosa e desiderata rispondendo essa ad una unanime volontà della Assemblea.

Mi permetto però di rilevare come, una modesta città quale è Como — e questo noto senza alcuna cattiva intenzione — in occasione della morte di un Ministro che in quella città aveva avuto i suoi natali — ed io ricoprivo allora la carica di sindaco — ritenne suo onore e suo dovere assumere a sue spese i funerali.

FALETRA. A nome del mio gruppo dichiaro di concordare nella approvazione di un provvedimento che intende onorare la figura di studioso di Pasquale Jannaccone, la cui scomparsa rappresenta una perdita per la scienza e per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore professore Pasquale Jannaccone.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, infine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Adone Zoli (Approvato dal Senato) (2207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato, delle spese per i funerali del senatore Adone Zoli ».

Il provvedimento è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1960.

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di svolgere la relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge proposto alla nostra approvazione riguarda l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Adone Zoli.

Sono sicuro di interpretare l'unanime pensiero dei membri della Commissione, nel proporre un provvedimento in onore di un asertore dei principi di libertà e di democrazia e di una eletta figura di uomo politico, di giurista e di parlamentare quale fu il compianto senatore Adone Zoli.

Propongo quindi alla vostra approvazione il presente disegno di legge che è testimonianza dell'omaggio e della riconoscenza nazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Pur nella divisione di ideologie, abbiamo sempre riconosciuto in Adone Zoli una eletta figura di antifascista che si batté, durante gli anni del fascismo e soprattutto durante la Resistenza, per il trionfo della libertà. È per questo che diamo, unanimi, la nostra approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Adone Zoli.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge e sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione: segreta della seguente proposta di legge:

SPADAZZI ed altri: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali » (1646):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pasquale Jannaccone ». *(Approvato dal Senato)* (2206):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Adone Zoli » *(Approvato dal Senato)* (2207):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bensi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletta, Malfatti, Marotta Michele, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Negrari, Passoni, Patrini, Pieraccini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Sullo, Tantalò, Terragni, Valsecchi, Zugno.

Sono in congedo:

Giglia e Longoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI